VERBALE DI ACCORDO

Ex art. 47 comma 5 legge n. 428 del 1990 e s.m.i. e art. 104 bis legge fallimentare

In Roma in data 30.05.2020

tra

- **Il Fallimento Centralpol srl, n. 460/2019**, con sede in Roma, via dell'Annunziatella 61 in persona del Curatore Fallimentare avv. Agostino Pendenza (di seguito anche "il Fallimento o affittante);
- **ISSV – International Security Service Spa.**, con sede legale in Roma, via Casilina 1109 C.F. e P.IVA 10169951000, in persona dell'Amministratore Delegato Luigi Romano, del Direttore Generale Valentina Laudari e del Direttore del Personale Angelo Valeriani (di seguito ISSV o affittuario) assistita dall'avv. Paolo Salvatori

e

Le delegazioni sindacali delle OO.SS.:

- Filcams-Cgil nazionale rappresentata da Sandro Pagaria
- Fisascat-Cisl nazionale rappresentata da Aurora Blanca;
- UILTUCS/UIL, nazionale rappresentata da Stefano Franzoni;

nonché le RSA e le OO.SS. territoriali

premesso che

a) con sentenza in data 17.06.2019 n. 481/2019, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società Centralpol S.r.l., nominando Curatore l'avv. Agostino Pendenza;
b) il Fallimento è proprietario dell'azienda operante nel settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, anche mediante l'impiego di Guardie Particolari Giurate e operatori fiduciari nelle provincie di Roma, Milano e Pavia, in forza di autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del R. D. n. 773/1931 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.) attualmente esercitata dall'azienda Sevitalia Sicurezza srl;
c) il Fallimento si è sciolto ex art. 79 L.F. dal precedente contratto d'affitto intercorso con la Sevitalia Sicurezza S.r.l. e pertanto deve procedere alla retrocessione dell'azienda per concederla, contestualmente, in affitto alla ISSV;
d) in data 18.02.2020 il Giudice Delegato del Fallimento autorizzava la procedura di gara per addivenire all'affitto dell'azienda di proprietà del fallimento ai sensi degli artt. 104 bis e 107, comma I, L.F.;
e) all'esito di tale procedura risultava aggiudicataria della gara la società ISSV;
f) il Fallimento e la Sevitalia Sicurezza S.r.l. redigevano, in data 13.5.2020, il verbale di riconsegna del complesso aziendale di proprietà della curatela, comprendente, tra l'altro, tutti i contratti con i clienti aventi ad oggetto i servizi di vigilanza armata nonché i contratti con i clienti relativi ai servizi fiduciari, così come puntualmente indicati nel predetto verbale di retrocessione e relativi allegati, all'epoca risultanti quali parte del perimetro aziendale;
g) con lettera datata 24.4.2020, inviata a tutte le OO.SS e alle loro RSA, sia dalla cedente che dalla cessionaria, veniva dato avvio alla procedura di consultazione ed informazione sindacale ex art. 47 legge n. 428 del 1990 e s.m.i..
h) Nel corso dell' incontro del 15 maggio 2020, oltrechè nel corso di quello precedente tenutosi in data 8 maggio 2020, le Parti concordavano di dar corso all'esame congiunto con cui venivano approfonditi tutti i motivi, le caratteristiche, e le conseguenze, anche inerenti il personale, dell'operazione di affitto d'azienda e le OO.SS e le RSA dichiaravano di aver ricevuto, sulla base dei fatti allora noti, tutte le informazioni previste dall'art. 47 legge 428/1990 e quelle ulteriormente richieste.
i) Sulla base di tali risultanze lo stesso 15 maggio 2020 le Parti in epigrafe sottoscrivevano l'allegato verbale di accordo ex art. 47, quinto comma legge 428/1990 (all. 1);
j) per quel che qui rileva tale accordo muoveva dalla premessa che l'azienda Centralpol in fallimento, oggetto di affitto ad ISSV, era costituita, quanto a perimetro, dagli appalti di cui al punto h) delle premesse, e da complessivi n. 250 dipendenti come meglio dettagliati al punto i) delle premesse e dall'elenco del personale allegato sub 1 al citato accordo;

k) sulla scorta di quanto previsto da siffatto accordo nei giorni successivi le parti avviavano per gran parte del personale avente diritto, le operazioni prodromiche al passaggio alle dipendenze di ISSV, con decorrenza 1 giugno 2020, mediante sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione e lettere d'assunzione i cui standard costituivano allegati del citato accordo sindacale del 15.5.2020 e previe dimissioni telematiche rese da costoro nei confronti della Sevitalia srl;

l) tuttavia, nelle giornate del 28 e 29 maggio 2020 pervenivano al Curatore del fallimento Centralpol, in data antecedente l'efficacia del contratto d'affitto dell'azienda ad ISSV (1 giugno 2020), il recesso da parte dei committenti di taluni appalti rientranti nell'originario perimetro aziendale: trattasi ad oggi degli appalti ENI, Enel e Enac, cui sono sempre stati stabilmente o prevalentemente addetti i dipendenti di cui all'elenco allegato 2 che costituisce parte integrante del presente accordo;

m) tali eventi, avendo significativamente modificato il quadro giuridico e fattuale sulla base del quale era stato sottoscritto l'accordo sindacale del 15.5.2020 determinano, anche per concorde volontà delle parti, l'annullamento del citato verbale di accordo sindacale che viene integralmente novato e sostituito dal presente accordo;

n) per effetto di quanto precede i dipendenti di cui all'allegato 2, essendo fuoriusciti dall'originario perimetro dell'azienda Centralpol oggetto d'affitto ad ISSV, non hanno più diritto ad essere assunti alle dipendenze di ISSV, in quanto hanno diritto, alla stregua del vigente CCNL, ad essere assunti alle dipendenze delle imprese di Vigilanza cui i committenti affideranno, dal 1 giugno 2020, i relativi appalti Eni, Enel ed Enac;

o) conseguentemente gli atti posti in essere da tale personale prodromici all'assunzione in ISSV, previsti dal precedente accordo sindacale, quali verbali di conciliazione e lettere di assunzione alle dipendenze di ISSV, si intendono caducati e privi di effetti, per venir meno del presupposto fattuale su cui gli stessi fondavano (l'appartenenza dell'appalto cui i dipendenti di cui all'all. 2 sono sempre stati stabilmente assegnati al perimetro dell'azienda del fallimento Centralpol affittata ad ISSV);

p) identici effetti (fuoriuscita dal perimetro aziendale Centralpol, venir meno dell'obbligo di assunzione alle dipendenze di ISSV, annullamento e caducazione dei verbali di conciliazione e delle lettere d'assunzione eventualmente già sottoscritti con ISSV in ottemperanza al presente accordo, eventuale revoca di dimissioni ove occorrenti) si verificheranno, per concorde volontà delle parti, anche in relazione al personale di cui all'elenco all. sub 3 stabilmente occupato presso gli appalti ivi indicati, ad oggi costituenti il nuovo perimetro aziendale Centralpol, come meglio definito alla lett. q) che segue, lì dove intervenissero prima della data di efficacia del contratto d'affitto d'azienda (1 giugno 2020) ulteriori disdette di contratti d'appalto da parte dei committenti;

q) il Fallimento infatti rappresenta che l'azienda, per quanto qui rileva, al fine della determinazione del numero e dell'elenco dei dipendenti interessati dalla presente procedura, è ad oggi composta, e fatte salve le eventuali vicende modificative che dovessero intervenire prima del 1 giugno 2020: dal complesso di beni, servizi e rapporti giuridici, attraverso i quali esercita sia l'attività di vigilanza armata sia l'attività di sicurezza non armata (c.d. servizi fiduciari). Il Fallimento, in particolare da atto che il perimetro dell'azienda di proprietà del Fallimento è stato individuato secondo i seguenti criteri discendenti dall'azienda concessa in affitto con l'originario contratto d'affitto d'azienda tra Centralpol e Sevitalia Sicurezza S.r.l. del 22.12.2014: l'intero ramo di vigilanza privata comprensivo, ad oggi di n. 209 dipendenti con qualifica di GPG, comprensivo di licenza ex art. 134 del R. D. n. 773/1931 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.) e di quant'altro occorrente anche ai sensi del DM 269/2010 attraverso il quale l'azienda eroga a terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di vigilanza armata quali sorveglianza e custodia dei beni mobili e immobili; trasporto e scorta valori; piantonamento e pattugliamento; il servizio d'ordine e di sorveglianza di mostre, fiere ed esposizioni, nonché la manutenzione e la progettazione di impianti di allarme ecc.; quanto all'attività di sicurezza non armata/servizi fiduciari l'esatta ricognizione della parte d'attività inerente l'azienda Centralpol, è stata effettuata mediante individuazione dei contratti d'appalto/servizi già posseduti dall'azienda Centralpol all'atto dell'affitto d'azienda del 22.12.2014 o successivamente acquisiti per effetto dello sviluppo di tale attività; il tutto al netto di quelli perduti successivamente ed anche da ultimo (ENEL ENAC ed ENI). Sulla base di ciò i contratti di appalto rientranti nel perimetro dell'azienda del Fallimento, ad oggi, sono i seguenti: Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata – Roma; Agea S.p.A.; Agenzia delle Entrate e Riscossione (Milano); conseguentemente appartengono a tale azienda i dipendenti addetti stabilmente o in via prevalente ai citati appalti ammontanti a n. 35 operatori fiduciari. Completa l'azienda, infine, il ruolo amministrativo composto da n. 6 dipendenti.

r) Conseguentemente, rientrano nel perimetro dell'azienda del Fallimento che viene concessa in affitto alla ISSV: n. 209 G.P.G. nonché n. 6 impiegati amministrativi e n. 35 addetti ai servizi fiduciari tutti nominativamente individuati nell'"elenco personale" allegato sub. 3 al presente

accordo che, con specificazione dell'appalto di rispettiva appartenenza, costituisce parte integrante del presente verbale;

s) La data di efficacia del programmato affitto d'azienda che seguirà la preventiva retrocessione del ramo d'azienda dal precedente gestore, Sevitalia Sicurezza S.r.l. al Fallimento, è prevista a decorrere dal 1 giugno 2020 come da contratto d'affitto d'azienda sottoscritto in data 21.5.2020.

Tanto premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) Il presente accordo nova e sostituisce integralmente l'accordo del 15.5.2020 che dunque si intende annullato.
3) Ai sensi dell'art. 104 bis della legge fallimentare nonché dell'art. 47 comma 5 della legge n. 428 del 1990, le Parti convengono che l'art. 2112 c.c. troverà applicazione ai rapporti di lavoro del personale oggetto di passaggio a ISSV, di cui al presente accordo, nei termini, nei modi e nei limiti di seguito precisati;
4) ISSV, in ottemperanza agli obblighi di mantenimento dei livelli occupazionali di cui al bando di gara, alla data di efficacia dell'affitto di ramo d'azienda (1 giugno 2020) assume *ex novo* tutto il personale con contratto di lavoro subordinato attualmente dipendente dal ramo d'azienda oggetto di affitto, (di seguito "Dipendenti assunti") che le parti si danno atto essere nominativamente individuato nell'elenco allegato n. 3 al presente verbale e che del medesimo costituisce parte integrante, previa documentata dimissione dal rapporto di lavoro precedente, e condizionatamente alla sottoscrizione da parte di ciascuno di essi del verbale di conciliazione di cui al punto 8 come da standard allegato (all. 4) ;
5) Ai dipendenti aventi diritto di cui al punto che precede ISSV garantisce, all'atto dell'assunzione, il mantenimento delle condizioni economiche e normative dagli stessi precedentemente maturate, come risultanti dalle buste paga Sevitalia di marzo 2020, - le ultime già in possesso e visionate dall'affittuario – nonché le eventuali ulteriori condizioni maturate per effetto di previsioni collettive o provvedimenti giudiziali dal 1 aprile alla data odierna, nei limiti di seguito specificati: mantenimento degli inquadramenti contrattuali posseduti, dell'anzianità di servizio maturata e dei relativi scatti; mantenimento del trattamento economico e normativo previsto dalla Contrattazione collettiva Nazionale e territoriale di riferimento; quanto ad ulteriori elementi economici di natura individuale, ISSV manterrà ai lavoratori che ne sono attualmente beneficiari, sia del ruolo tecnico operativo che del ruolo amministrativo, quelli risultanti dalle citate buste paga sotto la voce assegno *ad personam* negli importi ivi previsti semprechè non eccedano la soglia massima di € 80,00 mensili, e quelli risultanti sotto la voce superminimo individuale semprechè non eccedano la soglia massima di € 176,00 mensili. Verranno altresì mantenuti e riconosciuti gli importi risultanti dalle citate buste paga a titolo di "assegno retributivo" e "terzo elemento". Non verranno perciò mantenuti/riconosciuti importi aggiuntivi rispetto ai titoli ed ai limiti di cui sopra e dunque nè importi a titolo di superminimo individuale o assegno ad personam eccedenti le citate soglie massime, né importi individuali previsti a qualunque altro titolo ivi incluso lo straordinario forfettizzato. Ai lavoratori già precedentemente assunti prima dell'8 marzo 2015 verrà mantenuta convenzionalmente la tutela prevista in caso di licenziamento illegittimo dal vigente art. 18 legge n. 300 del 1970.
6) Sempre ai sensi dell'art. 47, 5° comma e dell'art. 104 bis L.F. non troverà applicazione ad ISSV, quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. in tema di responsabilità solidale dell'affittuario, per tutti i crediti maturati dai lavoratori e derivanti dai rapporti di lavoro intercorsi in data antecedente l'affitto d'azienda oggetto del presente accordo, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni credito di lavoro di natura patrimoniale e non, per TFR, ferie, permessi, retribuzioni, spettanze di fine rapporto, indennità varie e/o sostitutive e/o risarcitorie ed ogni altro credito eventualmente maturato dal personale antecedentemente la data del 21 maggio 2020 (o la data successiva di decorrenza dell'affitto d'azienda che verrà indicata dal Curatore in sede di sottoscrizione del contratto d'affitto), anche se non risultante da scritture contabili ed accertato successivamente a detta data. I debiti che precedono resteranno pertanto ad esclusivo carico dei precedenti datori di lavoro tempo per tempo succedutisi nella titolarità dei rapporti di lavoro e/o solidalmente responsabili in virtù di vicende circolatorie d'azienda antecedenti il presente affitto per cui è procedura. A tal fine la Curatela fallimentare precisa che, in ragione delle modalità non liberatorie con le quali fu a suo tempo realizzato (in data 22.12.2014 con decorrenza 1.1.2015) l'affitto d'azienda tra Centralpol srl, allora in bonis, e Sevitalia Sicurezza srl, e della conseguente retrocessione di tale compendio aziendale da Sevitalia al Fallimento, che avverrà giuridicamente, immediatamente prima l'affitto della medesima azienda ad ISSV (con decorrenza 1 giugno 2020), il Fallimento (e non anche ISSV) per effetto di tale retrocessione sarà solidalmente responsabile ex

art. 2112 c.c. nei confronti dei lavoratori addetti al ramo d'azienda di cui all'all. 3 per tutti i crediti di lavoro da costoro maturati nei confronti di Sevitalia fino alla data di retrocessione dell'azienda, ivi incluse perciò le spettanze di fine rapporto, previa ammissione allo stato passivo della Procedura.

7) con riferimento al contenzioso e alle vertenze pendenti o potenziali, aventi ad oggetto fatti occorsi anteriormente alla data di affitto del ramo d'azienda, ogni debito o passività attuale o potenziale ovvero conseguenza derivante dall'eventuale reintegrazione di uno o più lavoratori licenziati nel posto di lavoro, se riferite a rapporti di lavoro cessati in data antecedente l'affitto del ramo d'azienda ivi inclusi quelli a tempo determinato ed i contratti di somministrazione, resteranno in capo ai precedenti datori di lavoro tempo per tempo succedutisi nella titolarità dei rapporti di lavoro e non saranno pertanto trasferiti, né potranno in alcun modo essere trasferiti a, ovvero displegare effetti nei confronti della Affittuaria, anche in espressa deroga all'art. 2112 cod. civ.;
8) Gli impegni assunti nel presente accordo, ed in particolare il diritto all'assunzione del personale di cui all'elenco all. n. 3, alle dipendenze di ISSV alle condizioni sopra specificate, sono condizionati alla sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale come da format allegato che, siglato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, e dalla previa dimissione dal rapporto di lavoro con Sevitalia;
9) Gli obblighi di assunzione di cui al presente accordo nei confronti del personale di cui all'allegato 3, nonché l'efficacia dei verbali di conciliazione e delle lettere d'assunzione sottoscritti tra i lavoratori ed ISSV prima del 1 giugno 2020, sono altresì sospensivamente condizionati alla permanenza dei rispettivi contratti d'appalto di cui alla lett. q) all'interno del perimetro aziendale della Centralpol, affittata ad ISSV alla data di efficacia del contratto d'affitto d'azienda (1 giugno 2020). Conseguentemente nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e prima della data di efficacia del contratto d'affitto dell'azienda Centralpol ad ISSV (1 giugno 2020) intervenissero ulteriori disdette di contratti d'appalto, gli obblighi di assunzione e l'efficacia dei verbali di conciliazione e delle lettere d'assunzione eventualmente già sottoscritti dal personale di cui all'elenco all. 3 appartenente all'appalto/i disdettato/i, verrebbero meno e cesserebbero di efficacia.
10) ISSV si impegna a mantenere le iscrizioni alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, nonché le cariche sindacali attualmente esistenti.
11) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano di aver espletato e concluso alla procedura di consultazione ed informazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990 ed assolto ai relativi obblighi di legge.

All. 1 accordo sindacale 15.5.2020 annullato e novato;
All. 2 : elenco personale fuoriuscito dal perimetro aziendale addetto ad appati Eni, Enel ed Enec,
All. 3 : elenco personale avente diritto all'assunzione facente parte, alla data odierna, del perimetro aziendale con specifica degli appalti di adibizione
All. 4 : format verbale di conciliazione

ISSV

Il Fallimento

Le OO.SS

Le RSA

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(ai sensi del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c. e 411 comma 3 c.p.c.)

Addì, presso....., è stato esperito il seguente tentativo di conciliazione

tra

..... (di seguito anche il "lavoratore") assistito al sig., dell'Organizzazione Sindacale munito dei poteri di conciliare e transigere, con firma depositata presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, al quale ha conferito delega ai fini della rappresentanza ed assistenza,

e

ISSV Srl (di seguito anche "ISSV o anche società") il quale dichiara di rinunciare alla facoltà di essere assistito da rappresentante dell'associazione datoriale;

Il sig., dell'Organizzazione Sindacale accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, giusto il combinato disposto degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.; 2113, comma 4, cod. civ.

Premesso che

a) il lavoratore è stato assunto dalla Centralpol srl in data..... con contratto di lavoro e tempo indeterminato con inquadramento da ultimo nel livelloCCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e mansioni di GPG *(ovvero: CCNL Safi e mansioni di operatore fiduciario)* ed è poi passato alle dipendenze di Savitalia srl a decorrere dal 1.1.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 c.c. all'esito di affitto di azienda da parte della Centralpol srl a tale società, ovvero è entrato a far parte dell'organico dell'azienda di proprietà del fallimento durante la gestione operata dalla Sevitalia Sicurezza S.r.l..

b) con sentenza in data 17.06.2019 n. 481/2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società Centralpol S.r.l., nominando curatore l'avv. Agostino Pendenza;

c) il Fallimento Centralpol srl ha comunicato in data 1.8.2019 a Sevitalia Sicurezza srl la risoluzione del contratto di affitto di azienda, gestita da Sevitalia Sicurezza S.r.l., ed in data 18.02.2020 il Giudice Delegato ha autorizzato la Curatela del fallimento ai sensi degli artt. 104 bis e 107, comma I, L.F, ad indire procedura di gara per l'affitto ad altro soggetto della azienda di che trattasi, azienda infine aggiudicata alla ISSV srl con decorrenza dal 1 giugno 2020;

d) per l'effetto, alla stessa data l'azienda citata verrà retroceduta al Fallimento Centralpol e da questa affittata ad ISSV srl;

e) Con lettera del 24.4.2020 inviata a tutte le OO.SS e alle loro RSA, sia dalla affittante (fallimento) che dalla affittuaria (ISSV), è stato dato avvio alla procedura di consultazione ed informazione sindacale ex art. 47 legge n. 428 del 1990 e s.m.i.

f) All'esito, in data 30 maggio 2020 è stato tra le parti sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 104 bis della legge fallimentare nonché dell'art. 47 comma 5 della legge n. 428 del 1990, verbale di accordo sindacale nel quale ISSV ha contratto l'obbligo di assumere tutto il personale già impiegato nell'azienda oggetto di cessione in azienda, come analiticamente individuato nell'elenco all. 3 al citato verbale d'accordo, alle condizioni ivi precisate, condizionatamente alla previa sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore del presente verbale di conciliazione e della documentata prova delle preventive dimissioni dal rapporto di lavoro intercorso con Sevitalia Sicurezza S.r.l..

g) Tanto premesso, le parti, anche per prevenire potenziali liti sulla sussistenza o mano di obblighi di assunzione e sui contenuti della stessa

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. ISSV Srl offre al lavoratore che accetta - e che conferma di essersi dimesso dal rapporto di lavoro pendente con Sevitalia Sicurezza srl, con decorrenza dal 1 giugno 2020 -, l'assunzione *ex novo* alle proprie dipendenze con decorrenza dal....., mediante contratto di lavoro subordinato alle condizioni economico e normative tutte meglio specificate nella lettera d'assunzione allegata al presente verbale che,

letta, accettata e sottoscritta, del medesimo costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1).

3. Con la sottoscrizione del presente accordo e dell'allegata lettera d'assunzione il lavoratore dichiara di essere integralmente soddisfatto delle condizioni di assunzione che precedono e di non aver null'altro a pretendere da ISSV, nonché di rinunciare, come in effetti rinuncia, nei confronti di ISSV in conformità a quanto previsto dal verbale di accordo sindacale del 30 maggio 2020 ad ogni ulteriore diritto pretesa a qualunque titolo direttamente o indirettamente derivante dalla vicenda dell'affitto d'azienda Centralpol srl in Fallimento ad ISSV, nonché alla responsabilità solidale di ISSV ex art. 2112 c.c., in relazione ai crediti di lavoro tutti maturati nel corso dei rapporti di lavoro intercorsi con le precedenti datrici di lavoro Centralpol srl (ora Fallimento Centralpol srl) e Sevitalia Sicurezza srl, e dalla loro cessazione, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ogni credito di natura patrimoniale e non, per TFR, ferie, permessi, retribuzioni, ratei, spettanze di fine rapporto, indennità varie e/o sostitutive e/o risarcitorie.
4. La Società accetta le rinunce che precedono ed il lavoratore, fermo l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente verbale, precisa che le rinunce di cui al punto che precede si intendono effettuate anche ed autonomamente in forza di rinuncia unilaterale dismissiva ai sensi dell'art. 2113 c.c..
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, hanno data esatta esecuzione alle obbligazioni di legge e derivanti dall'accordo sindacale del 30.5.2020, composto ogni potenziale controversia, e, in relazione all'instaurazione del rapporto di lavoro, non hanno altro vicendevolmente a pretendere.
6. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte del Conciliatore del contenuto dell'accordo, del significato delle clausole ed espressioni tutte in esso contenute e degli effetti derivanti dalla sottoscrizione dello stesso. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che le rinunce e le transazioni contenute nell'accordo sono valide, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, cod. civ.
7. l'efficacia del presente verbale di conciliazione nonché della lettera di assunzione ad esso allegata sono sospensivamente condizionati alla permanenza del contratto

d'appalto cui il dipendente è stato da ultimo stabilmente addetto, come individuato nell'elenco allegato n. 3 all'accordo sindacale ex art. 47, quinto comma legge n. 428/1990, all'interno del perimetro aziendale della Centralpol, affittata ad ISSV alla data di efficacia del contratto d'affitto dell'azienda Centralpol ad ISSV (1 giugno 2020);

8. Il presente verbale sarà depositato, a cura del Conciliatore, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

All. 1 lettera di assunzione

ISSV srl

il lavoratore

Organizzazione Sindacale